

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1767

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CABRINI, ACIERNO, COLLAVINI, DEVICIENTI, de GHI-SLANZONI CARDOLI, FERRARA, GALLI, JANNONE, LAVAGNINI, LAZZARINI, MERLOTTI, TRAPANI, PERETTI, NICOLA PARENTI, AGOSTINACCHIO, SPAGNOLETTI-ZEULI, LEMBO, BELLOMI, GERBAUDO

Norme per la realizzazione del piano nazionale
per lo sviluppo della filiera *biodiesel*

Presentata il 14 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità di trovare soluzioni alternative alla messa a riposo obbligatoria di parte dei terreni agricoli, definita nella riforma della politica agricola comunitaria e negli accordi in sede GATT, unitamente alla considerazione del sempre maggior inquinamento atmosferico derivante da combustibili e carburanti fossili, specie nelle aree urbane, ha stimolato la ricerca e lo sviluppo di combustibili di origine agricola aventi caratteristiche meno inquinanti.

Tra questi ha iniziato ad affermarsi il *biodiesel*, derivato da oli vegetali.

Il decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, all'articolo 17, aveva esentato dall'accisa il *biodiesel* nei limiti di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, poi ridotto a 125.000 col decreto-legge n. 260 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 413 del 1994.

Alla luce delle esperienze già maturate, si è constatata la necessità di rivedere le attuali disposizioni legislative, per una migliore disciplina del mercato.

Con la presente iniziativa si ritiene necessaria la definizione di un piano per

definire gli obiettivi che concernono problematiche intersettoriali (agricoltura, industria, ambiente, energia, ricerca scientifica e finanza).

La durata prevista (tre anni) è la minima per un'adeguata pianificazione agricola e per garantire il ritorno degli investimenti industriali e distributivi.

Gli obiettivi del provvedimento proposto sono essenzialmente i seguenti: incentivare lo sviluppo delle colture oleaginose in regime di *set-aside* a basso impatto ambientale; garantire il recupero ed il mantenimento di circa quattromila posti di lavoro in agricoltura e nell'indotto, generati da questa nuova filiera agroenergetica; monitorare lo sviluppo del settore attraverso un numero limitato di progetti di accertata validità; varare un piano pluriennale che consenta un'adeguata valutazione di politica agricola, energetica ed ambientale, considerando che già esistono capacità produttive sufficienti; dimensionare l'entità del contingente a quanto realisticamente ottenibile dall'agricoltura italiana.

I termini di validità del piano *biodiesel* sono previsti dall'articolo 1. La decorrenza del 1° luglio 1995 è indicata in quanto l'attuale ripartizione del contingente termina al 30 giugno 1995.

Sempre l'articolo 1 definisce i quantitativi annui, inizialmente previsti in 150.000 tonnellate (di poco superiori a quanto attualmente previsto).

Il quantitativo stabilito è inferiore all'1 per cento dei consumi nazionali di gasolio e quindi non altera gli equilibri di approvvigionamento petrolifero. Tale quantitativo corrisponde ad una messa a coltura di 150/200.000 ettari in Italia in regime *set-aside non food*, conformemente al regolamento CEE n. 334/93.

Si vuole, inoltre, garantire un ottimale utilizzo delle capacità installate evitando

la frammentazione dei progetti ed il sorgere di nuove unità se non necessarie allo sviluppo del piano, consentendo la valutazione dei singoli progetti nel modo più adeguato.

È previsto, all'articolo 2, l'intervento del CIPE per la valutazione e l'approvazione del piano nazionale per la filiera *biodiesel* secondo i seguenti criteri di valutazione:

a) integrazione dell'attività industriale con la realtà agricola nazionale;

b) verifica della capacità produttiva delle nuove produzioni;

c) considerazione degli investimenti di distribuzione, *marketing*, progetti dimostrativi, sperimentazioni (specie con le pubbliche amministrazioni locali);

d) monitoraggio delle esperienze.

L'articolo 3 individua il regime di concessione, mentre l'articolo 4 abroga alcune norme vigenti.

La teorica riduzione del gettito d'imposta corretta dalla presente proposta di legge è di 9 miliardi di lire nell'esercizio 1995 e di circa 20 miliardi nell'esercizio 1996.

A compensazione di questo minor gettito sono da valutare le entrate dovute alla attivazione di questa filiera nazionale (le imposte sulle attività dell'indotto, sui fattori di produzione dell'agricoltura), oltre al contributo in termini di mantenimento dell'occupazione nel settore agricolo (100.000 ettari a seminativi corrispondono a 2800 posti di lavoro e ad una domanda di mezzi tecnici verso l'industria a monte dell'agricoltura superiore ai 100 miliardi di lire) ed alle valenze ambientali (contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra e riduzioni degli inquinanti atmosferici).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata la realizzazione del piano nazionale triennale per lo sviluppo della filiera *biodiesel*, articolato in progetti di realizzazione, di seguito denominato: « piano nazionale ».

2. Il piano nazionale ed i progetti sono approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 marzo 1995.

3. Il primo piano nazionale ha decorrenza dal 1° luglio 1995.

4. Per il periodo di validità del piano nazionale di cui al comma 3, il *biodiesel* è immesso al consumo in esenzione d'accisa, con riferimento alle campagne agricole dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, per un quantitativo pari a 150.000 tonnellate nella campagna 1995-1996 ed a 160.000 tonnellate in quella successiva.

5. Entro il 30 giugno 1996, viene definito l'eventuale ulteriore aumento del quantitativo di *biodiesel* in esenzione d'accisa per la campagna 1997-1998, sulla base:

a) dell'esperienza realizzata con l'attuazione del primo piano nazionale;

b) dei criteri che saranno definiti in sede comunitaria per la ripartizione delle superfici destinabili a colture non alimentari;

c) dello sviluppo delle destinazioni non alimentari delle colture agricole in Italia.

ART. 2.

1. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli obiettivi e le linee guida del piano nazionale ed i criteri di valutazione dei relativi progetti.

2. I progetti di cui al comma 1, devono, in ogni caso, tendere a conseguire la massimizzazione dell'impatto atteso sullo sviluppo di una filiera agricola energetica nazionale e ad assicurare un efficace sistema informativo sulle sperimentazioni intraprese e sui risultati raggiunti dai soggetti attuatori, anche mediante accordi tra le diverse categorie e gli enti interessati. Detti progetti, in particolare, considerano l'effettiva esistenza di una adeguata capacità produttiva, in termini di volumi di produzione e di adeguate caratteristiche qualitative dei prodotti, nonché la capacità distributiva e delle immissioni in consumo nel periodo di riferimento 1993-1994.

ART. 3.

1. Gli operatori in possesso di strutture aziendali adeguate agli obiettivi del piano nazionale, titolari di concessione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato od autorizzati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ovvero titolari di una quota di riparto di contingente per la campagna 1994-1995, possono presentare progetti per la realizzazione del piano nazionale, entro trenta giorni dalla delibera CIPE di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al rilascio di concessioni per la realizzazione di nuovi impianti soltanto qualora le strutture esistenti non siano in grado di assicurare i volumi di produzione o le garanzie di qualità necessari all'esecuzione del piano nazionale.

3. A partire dal secondo anno di validità del piano nazionale e, successivamente, con cadenza annuale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al CIPE una relazione informativa e valutativa sullo stato di avanzamento del piano stesso.

ART. 4.

1. Sono soppressi il terzo ed il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9 miliardi per l'anno 1995 e 20 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

